# Schema per atto pubblico relativo a:

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AI SENSI
DELLA LEGGE 448/98 e s.m.i. ART. 31 COMMA 45 e seguenti a parziale MODIFICA DELLA
CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI LUCCA E (Coop/Impresa/ecc)
in data



ha realizzato un fabbricato condominiale posto al civico n di via
garage, oltre vani di sgombero e locali accessori, in virtù del Permesso di Costruire/Concessione edilizia n°
Con atto rep
Che il/la Sig./ra in qualità di proprietario/a dell'alloggio sopra descritto, con istanza pervenuta al protocollo n. del ha formalmente richiesto di (oppure: ha accettato la proposta dell'Amministrazione Comunale per) attivare la procedura per la trasformazione del diritto di superficie, in diritto di piena proprietà, ai sensi del citato comma 45 e seguenti dell'art. 31 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, modificando la convenzione a suctempo stipulata tra l'Ente e la Cooperativa/Impresa ed impegnandosi a pagare al Comune di Lucca il corrispettivo stabilito a norma delle citate disposizioni di Legge;
Le quote millesimali di spettanza, utili al calcolo del corrispettivo determinato dal Comune di Lucca, sono state comunicate dai proprietari al Comune di Lucca con nota del;
Che il Comune di Lucca, con deliberazione di C.C. n
Che la richiesta di pagamento è stata inviata dal Comune di Lucca in data
Tutto ciò premesso ed approvato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, formandone patto:
Il Comune di Lucca, come rappresentato, consente la parziale modifica della Convenzione stipulata tra il Comune di Lucca ed il Legale rappresentante della Cooperativa/Impresa
sottoscritta in data, Rep. n, a rogito Notaio, regolarmente registrata e trascritta, per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà relativamente e limitatamente all'alloggio di proprietà del Sig./ra, posto nel Comune di Lucca, via, n, che costituisce porzione di fabbricato composto di attualmente censito al N.C.E.U. di Lucca al Foglio n, Mappale n, Sub. n, con esonero per il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.
In luogo delle disposizioni contenute negli artt. della predetta Convenzione, ed in particolare dell'art. che disciplina la concessione del Diritto di Superficie su aree di proprietà comunale per anni 99, rinnovabile, in attuazione dell'art. 35 Legge 22.10.1971, n. 865, comma quarto e seguenti, il Comune di Lucca ed il/la Sig/ra si danno atto a vicenda che i rapporti reciproci, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:



# ART. 1 - TRASFORMAZIONE DA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge n. 865/71, e successive modificazione ed integrazioni, il
Comune di Lucca quale proprietario dell'area edificata posta in Lucca, attualmente censito al N.C.T. di
Lucca al Foglio n, Mappale n, Sub. n, della superficie catastale
complessiva di mq ed avente i seguenti confini:
a Nord con beni
ad Ovest con beni
a Sud con beni
ad Est con beni, salvo se altri;
CEDE
al/alla Sig./ra, che accetta, in ragione della quota millesimale di spettanza, la
piena proprietà dell'area sopra descritta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 48, della
Legge nº 448/1998 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le indicazioni di cui alla delibera di
Consiglio Comunale nº del
Su tale area insistono fabbricati per complessivi n alloggi residenziali e relative attrezzature
di pertinenza, secondo le caratteristiche e dimensioni indicate nel P.E.E.P. e nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e tecniche stabilite in Convenzione a rogito Notaiodel
tra il Comune di Lucca e la Cooperativa/Impresaregolarmente registrata e
trascritta. In questo insediamento è presente l'immobile oggetto del presente atto e
precisamente attualmente censito al N.C.T. di Lucca al Foglio n,
Mappale n, Sub. n
- i dati dell'immobile sono derivanti da:
<u>abitazione</u> : costituzione protocollo n
del quadro tariffario in data;
autorimessa: costituzione protocollo n in data
tariffario in data;
- planimetrie catastali:
- presentate all'Agenzia del Territorio di Lucca in data, protocollo n
per l'abitazione e protocollo n per l'autorimessa;
- dichiarazione degli intestatari:
- da me richiamate sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci od erronce, dichiarandosi espressamente
informate ed edotte della normativa recata dall'art.29 comma 1 bis legge 52/1985, assumendone piena
responsabilità personale, dichiarano ed attestano che:
- i dati catastali esposti, identificativi e di classamento e le planimetrie sono corrispondenti tra loro;
- gli stessi dati catastali e le planimetrie medesime sono conformi allo stato di fatto;
- non sussistono difformità di identificazione, di classamento e planimetriche tali da rendere obbligatorio, ai
sensi della normativa vigente, una nuova identificazione, classamento e/o rappresentazione grafica degli
immobili in oggetto;
- conformità intestatari:
Ai sensi dell'art.30, secondo comma, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - D.p.r. 6 giugno 2001 n.380 - si allega al presente atto, alla lettera "" il "CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA" dal quale risultano le caratteristiche delle aree oggetto del presente
atto rilasciato dal Comune di Lucca ed il rappresentante legale del Comune
medesimo conferma ai sensi di legge che, a tutt'ora, non sono intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici e dichiara, inoltre, che le aree cedute non ricadono nei territori contemplati dalla legge n.353 del 21



novembre 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 novembre 2000 n.280 (Legge Quadro in materia di incendi Boschivi).

L'assegnatario Sig./ra ha ve	rsato all'Amministrazione Comunale la somma di
e nari al corrispettivo determu	nato dal Comune di Lucca nei rispetto dene
disposizioni contenute nell'art. 31, comma 48 della Legge n	. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni e
della Delibera C.C. n°	o presso la Tesoreria del Comune di Lucca, come , per cui l'Amministrazione Comunale rilascia
quietanza nella forma più ampia e rinuncia.  Le parti intervenute al presente atto, ai sensi dell'art.35, (convertito con legge 4 agosto 2006 n.248 e modificato con sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, ai ser ogni conseguente effetto di legge, dichiarandosi espressame poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e de omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ed assum in via sostitutiva di atto di notorietà che:	legge 27 dicembre 2006 n.296), da me ricmamate asi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ad ente edotte sia di dette conseguenze penali sia dei ella sanzione amministrativa applicabile in caso di nendone piena responsabilità personale, dichiarano,
A) - il corrispettivo è stato corrisposto mediante versamente Pisa Livorno Spa - Sede di Lucca Piazza S. Giusto, quale es	o effettuato presso la Cassa di Risparmio di Lucca ercente i servizi di tesoreria del Comune di Lucca,
in data, ricevuta n°; B) - che la presente cessione di immobile è stata conclusa se 1754 ss. c.c.	enza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.
ART. 3 – EFFETTI DEL PRESENTE ATTO  La presente convenzione, ai sensi della Legge 7.8.2012 n°1 trascorso fira la data di stipulazione della prima convenzione superficie e la data odierna di stipula del presente atto. Pertanto la presente convenzione ha validità fino alla data Oppure: Poiché risultano già trascorsi 20 anni dalla data dibero dalle condizioni di godimento degli alloggi e di ver articoli 5 e 6).	cha ha accompagnato la concessione del diritto di di stipula della prima convenzione, il Sig./Sig.ra è
ART. 4 – ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI Facoltativo, nel caso che non siano trascorsi 20 anni, ma il prezzo di cessione col pagamento dell'ulteriore imperiori principi 5 o 60	l'interessato decidesse di eliminare il vincolo per
procedere all'eliminazione dei vincoli relativi alla cessione de Comune di Lucca il corrispettivo stabilito a norma delle de la corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi alla de canone massimo di locazione è stato determinato dal Comun nell'art. 31, commi 49 bis della Legge n. 448/98 e successi indicazioni della delibera di Consiglio Comunale no	o/a dell'alloggio sopra descritto ha richiesto di e locazione dell'alloggio, impegnandosi a pagare al citate disposizioni di Legge. A tal fine il/la Sig./ra eno 5 anni dalla data del primo trasferimento. terminazione del prezzo massimo di cessione e del ne di Lucca nel rispetto delle disposizioni contenute ive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza alle del
L'importo risultante per l'alloggio del/la Sig./ra è di € parte del Comune di Lucca del Prot ed	il versamento è stato effettuato presso la Cassa di



#### Comune di Lucca

# ART. 5 - CONDIZIONI DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI E DI VENDITA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

In caso di vendita o di costituzione di diritti di godimento, per tutto il periodo di validità della presente convenzione, restano valide le condizioni stabilite nell'articolo corrispondente della convenzione a suo tempo stipulata per la concessione del diritto di superficie.

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del sig./ra ................................ relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiarerà di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegnerà a non usare l'alloggio in contrasto con le disposizioni qui stabilite dalle parti.

Le clausole in questione dovranno essere specificatamente approvate per scritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

## ART. 6 - SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI

Le violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione comportano le seguenti sanzioni salvo ogni altra conseguenza e responsabilità ai sensi di legge:

a) - nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello precedentemente determinato sarà applicata al venditore una sanzione pari a 5 volte la differenza dei due prezzi.

b) - nel caso di locazione di alloggio a prezzo superiore a quello precedentemente determinato sarà applicata al proprietario una sanzione pari a 5 volte la differenza dei due canoni, per l'intera durata della locazione.

### ART. 7 - ONERI E SPESE

Tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la stipula del presente atto, compresi quelli relativi alla registrazione e trascrizione, sono a carico dell'acquirente, che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti nella legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, a norma del comma 81 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995, e successive modifiche ed integrazioni, la presente Convenzione è soggetta a tassa fissa e agli effetti dell'TVA, non si considera operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale.

### ART. 8 - VARIE

Si richiama la convenzione stipulata in data.....per quanto non interessato dalle modifiche del presente atto.

